

**PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DESTINATA A VERDE ADIACENTE LA PARTE ESTERNA DEL COMPENDIO DENOMINATO "FORTE GISELLA", SITA IN VIA MANTOVANA, località SANTA LUCIA – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)**

#### TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente patto di sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

#### E

L'Azienda agricola "La Cesarina", (d'ora innanzi: "proponente"), con sede in Verona, Strada dell'Alpo, 64, C.A.P. 37136 Verona, C.F. 03947340232, nella persona del legale rappresentante, Sig. Emiliano Caldana, autorizzato, per la carica, alla sottoscrizione del presente patto,

#### PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

#### VISTE:

- La proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte del proponente, P.G. n. 116504, del 13/04/2018 riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, azioni in materia di ambiente e sua salubrità; opera di manutenzione del verde pubblico;
- La pubblicizzazione della proposta del proponente sulla pagina web del sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale sino alla data del 04/05/2018 e la trasmissione della medesima alla Circoscrizione IV, in data 20/04/2018 (P.G. n. 125569, del 20/04/2018), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;

## **SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:**

### **1. OBIETTIVI**

Il presente patto di sussidiarietà è finalizzato alla disciplina dell'oggetto e delle modalità dell'intervento di pulizia e di manutenzione ordinaria di un'area pubblica destinata a verde, così come indicati dal punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 13/04/2018 (P.G. n. 116504).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori del presente patto.

### **2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE**

L'intervento di cura e valorizzazione in oggetto consiste nelle azioni di seguito descritte.

Il proponente si impegna a svolgere attività di pulizia e di manutenzione ordinaria dell'area pubblica destinata a verde adiacente la parte esterna del compendio denominato "Forte Gisella", sita in via Mantovana, località Santa Lucia.

Più precisamente, l'area interessata è identificata al N.C.T. al Foglio n. 320, Mappali n. 22 parte (di mq. 28.225) e "A" parte (di mq. 47.432), per un totale di mq. 75.657.

Nello specifico, l'attività di manutenzione ordinaria riguarda:

- La pulizia periodica dell'area;
- Lo sfalcio stagionale del verde e la rimozione del medesimo dall'area. Sul lato dell'area confinante con la pista ciclabile, lo sfalcio del verde avviene fino alla distanza di 1 metro dalla pista medesima.

### **3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE**

Il presente patto di sussidiarietà ha una durata di anni 3 (trè) dalla data di sottoscrizione.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2 del presente patto.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente patto di sussidiarietà.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il presente patto di sussidiarietà quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché alle indicazioni od istruzioni comunicate dal R.U.P., di cui al successivo punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del patto di sussidiarietà e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, al proponente.

### **4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE**

Il presente patto di sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento dei servizi di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 2258 dell'8/05/2018, è stato nominato R.U.P., per le azioni di cura e valorizzazione di cui al presente patto, il dott. Stefano Oliboni, funzionario Specialista Gestione Verde Pubblico dell'Ufficio Giardini Arredo Urbano.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica, controllo ed eventuale sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente patto, il proponente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona del Sig. Emiliano Caldana, legale rappresentante del proponente, il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dal proponente come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui il proponente venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione di cui al presente patto, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i.

Qualora il proponente individui un diverso referente, sarà cura del medesimo provvedere a darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del presente patto di sussidiarietà.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni apportati dal proponente agli spazi oggetto del presente patto dovranno essere preventivamente comunicati al R.U.P. e realizzati senza oneri per il Comune e saranno dallo stesso ritenuti, entrando a fare parte del patrimonio indisponibile della collettività.

## **5. PRESCRIZIONI TECNICHE**

Nella realizzazione degli interventi di cui al presente patto dovrà essere rispettata ogni eventuale prescrizione tecnica indicata dalla R.U.P.

## **6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO**

Il proponente si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività in capo ad essa di cui al punto n. 2.

Il Comune provvederà a fornire apposita scheda di rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che potranno essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

## **8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI**

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni di cui al presente patto, nonché i risultati e le finalità della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

## **9. RESPONSABILITA'**

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, il proponente si impegna ad operare tenendo conto delle eventuali informazioni date dal Comune sui rischi specifici esistenti negli spazi in cui verranno effettuati gli interventi di cui al punto n. 2), nonché ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale necessari all'attività, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo.

Fatte salve le prescrizioni ed indicazioni comunicate dalla R.U.P., sono, a tal fine, consultabili, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, le previsioni in materia rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al punto n. 2) quanto previsto dal presente patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

Il proponente si impegna, altresì, a tenere un apposito registro delle persone coinvolte nelle attività, da trasmettere alla R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con lo stesso.

## 10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente patto di sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del presente patto lo statuto societario dell'Azienda agricola "La Cesarina", conservato agli atti.

Verona, 09/05/ 2018

f.to per il Comune  
il Dirigente Direzione Affari Generali  
/dott. Giuseppe Baratta

f.to. per l'Azienda agricola "La Cesarina"  
sig. Emiliano Caldana

AZIENDA AGRICOLA  
**LA CESARINA**  
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE  
Via Strada dell'Alpo, 64 - 37136 VERONA  
Cod. Fisc. e Part. IVA 0394734 023 2